



Trieste Libera  
Svobodni Trst  
Free Triest

**Al Governo italiano**

quale amministratore fiduciario del Territorio Libero di Trieste  
*in persona del Presidente del Consiglio pro tempore*

**Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite**

quale garante internazionale del Territorio Libero di Trieste  
*in persona del Presidente pro tempore*

**Al Procuratore della Repubblica in Trieste**

*dott. Carlo Mastelloni*

per le ipotesi penali delineate nella a carico  
del Sindaco e di altri amministratori del Comune di Trieste

**RECLAMO INTERNAZIONALE**

**nei confronti del Governo italiano quale amministratore fiduciario  
su mandato internazionale del Territorio Libero di Trieste**

**E DENUNCIA PENALE**

**nei confronti del sindaco e di altri amministratori del Comune di Trieste**

**PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI ECONOMICI FONDAMENTALI  
DEI CITTADINI DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE  
in materia di diritto al lavoro, equità retributiva e fiscale,  
assistenza sociale, reddito di cittadinanza, diritto alla casa.**

presentato dal Movimento Trieste Libera – Gibanje Svobodni Trst – Bewegung Freies Triest - Free Trieste Movement, quale rappresentante dei propri iscritti e sostenitori che sono cittadini del Territorio Libero di Trieste - Free Territory of Trieste - Territorio Libero di Trieste, Svobodno Tržaško Ozemlje (FTT – TLT – STO), stato sovrano membro di diritto delle Nazioni Unite ed affidato dal 1947 in amministrazione fiduciaria speciale.

---

**1. Sintesi dei contenuti.**

Il Territorio Libero di Trieste è una città-stato mediterranea di 240.000 abitanti con Porto Franco internazionale, costituita dal Trattato di Pace di Parigi del 1947 sotto garanzia diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed affidata dal 1954 all'amministrazione fiduciaria del Governo italiano.

Le attività dirette e derivate del Porto franco internazionale sono sufficienti garantire la prosperità del Territorio Libero di Trieste e della sua popolazione nonostante i cicli di crisi economica regionale e globale.

Il Governo amministratore italiano viola il mandato fiduciario internazionale simulando la sovranità dello Stato italiano (cessata dal 1947), il quale paralizza illegalmente lo sviluppo economico del Territorio Libero e del Porto Franco internazionale per favorire i porti italiani concorrenti.

In questo modo il Governo italiano amministratore del Territorio Libero di Trieste e lo Stato italiano causano una paralisi economica artificiale che colpisce tutte le imprese del Territorio Libero e riduce in disoccupazione e povertà sempre più drammatiche un numero crescente di cittadini.

Si tratta ormai di decine di migliaia di persone singole di tutte le età e loro famiglie che hanno perduto o stanno perdendo i mezzi di sussistenza, la casa ed i beni, precipitando nell'emarginazione sociale ed in psicosi depressive sino al suicidio.

Questa spirale di recessione economica locale generata da scelte politiche ed illegali del Governo amministratore fiduciario italiano dev'essere fermata d'urgenza con assistenze sociali adeguate, che il Governo amministratore ha l'obbligo di fornire alla popolazione in difficoltà e sono affidate principalmente ai Comuni.

Il Governo amministratore fiduciario italiano ed i suoi organi amministrativi locali violano anche quest'obbligo ed aggravano la spirale recessiva fornendo assistenze insufficienti rispetto al bisogno ed inferiori alle disponibilità finanziarie effettive.

In particolare l'amministrazione del Comune maggiore, quello di Trieste (201.000 abitanti) dirotta illegalmente su spese secondarie, o non obbligatorie, o parassitiche, parte rilevante delle somme che dovrebbe destinare agli obblighi di spesa primari per le assistenze sociali.

Per tali motivi il Movimento Trieste Libera presenta con il presente atto reclamo internazionale contro il Governo italiano per violazione del mandato fiduciario in materia di diritto al lavoro, equità retributiva e fiscale, assistenza sociale, reddito di cittadinanza, diritto alla casa. e denuncia penale nei confronti del sindaco e di altri amministratori del Comune di Trieste nelle ipotesi di reati dolosi o colposi di falso, omissione o rifiuto di atti d'ufficio, frode, lesioni personali, induzione al suicidio.

## **2. Atti precedenti richiamati:**

Si richiamano per i riferimenti normativi correlati di diritto internazionale, interno ed italiano,

i seguenti atti già inviati dal Movimento Trieste Libera al Governo italiano amministratore fiduciario del Territorio Libero di Trieste ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite quale garante internazionale designato dal Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947:

a) «*Atto reclamo e messa in mora*» [http://www.movimentotriestelibera.net/wp/wp-content/uploads/2014/09/Complaint\\_Notice\\_Default.pdf](http://www.movimentotriestelibera.net/wp/wp-content/uploads/2014/09/Complaint_Notice_Default.pdf)

b) «*Diffida internazionale*» [http://www.movimentotriestelibera.net/wp/wp-content/uploads/2014/09/Draft\\_Port\\_COMPLETE\\_ENG.pdf](http://www.movimentotriestelibera.net/wp/wp-content/uploads/2014/09/Draft_Port_COMPLETE_ENG.pdf)

### **3. Il Territorio Libero e Porto Franco internazionale di Trieste.**

Il Territorio Libero e Porto Franco internazionale di Trieste, formato attualmente dal Comune di Trieste e da cinque Comuni minori vicini, è costituito dal 15 settembre 1947 quale Stato sovrano riconosciuto e membro di diritto delle Nazioni Unite – in sostanza una città-stato portuale come Singapore – ed è normato dagli speciali strumenti istitutivi internazionali vigenti, in esecuzione dei quali è affidato dal 1954 ad amministrazione fiduciaria civile del Governo italiano.

Il Governo italiano ha pertanto l'obbligo di esercitare l'amministrazione fiduciaria del Territorio Libero di Trieste e del suo Porto Franco internazionale secondo l'ordinamento del Territorio Libero, mantenendola separata dall'amministrazione dello Stato italiano e riferendone direttamente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Lo strumento istitutivo del Territorio Libero di Trieste è il Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 fra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia (artt. 4, 21, 22, 48 n. 5, 78 n. 7 ed Allegati I, VI, VII, VIII. IX, X); lo strumento esecutivo aggiunto (per conversione dell'amministrazione fiduciaria speciale da militare in civile) è il Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954.

Le risorse economiche principali del Territorio Libero di Trieste sono – come per Singapore – la sua condizione di Stato sovrano, il suo Porto Franco internazionale ed il suo regime speciale di zona franca internazionale.

### **4. Diritti economici e sociali della popolazione del Territorio Libero.**

I diritti economici e sociali della popolazione del Territorio Libero di Trieste sono definiti dalle fonti normative specifiche di diritto internazionale e da fonti di diritto estese ed adattate al Territorio Libero dal Governo amministratore fiduciario, incluse fonti di diritto comunitario europeo.

**4.1.** Gli strumenti internazionali istitutivi e normativi del Territorio Libero di Trieste e della sua amministrazione fiduciaria speciale:

a) impongono all'azione di governo nel regime provvisorio (Trattato di pace, Allegato VII, art. 2) il compito sociale primario di provvedere alle «necessità materiali della popolazione ed al suo benessere» («*the needs of the population and its well being*»);

b) considerano quale popolazione del Territorio Libero di Trieste i suoi cittadini ed i suoi residenti;

c) includono nell'ordinamento del Territorio Libero di Trieste il rispetto dei diritti umano (Trattato di Pace, Allegato VI, art. 2) secondo le convenzioni delle Nazioni Unite, ed in

particolare la Dichiarazione universale dei diritti umani, che agli artt. 22, 23 e 25 stabilisce i diritti dell'individuo e della famiglia alla sicurezza sociale, al lavoro, alla protezione sociale contro disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia, povertà, il diritto alla giusta e sufficiente retribuzione, ad un sufficiente e dignitoso tenore di vita (alimentazione, vestiario, abitazione, cure mediche, servizi sociali), cure e assistenze speciali per la maternità e l'infanzia:

**4.2.** L'amministrazione fiduciaria del Governo italiano, che come tale ha l'obbligo di garantire anche l'esercizio della giustizia penale, civile ed amministrativa, ha esteso con decreto del Commissario Generale di Governo n. 100 del 1955 all'ordinamento del Territorio Libero di Trieste i principi generali dell'ordinamento italiano.

I principi generali dell'ordinamento italiano così estesi all'ordinamento del Territorio Libero di Trieste in materia di diritti economici e sociali sono:

**a)** gli stessi principi stabiliti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani di cui sopra ad 4.1.c, in quanto recepita nell'ordinamento italiano;

**b)** i principi stabiliti dalla Costituzione italiana, che agli artt. 4, 36, 38, 53 stabiliscono il diritto al lavoro, a retribuzione equa sufficiente a vita dignitosa per sé e famiglia, il diritto al mantenimento ed alle assistenze sociali in caso di inabilità al lavoro, povertà infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, ed il diritto all'equità fiscale secondo i criteri della capacità contributiva e della progressività;

**c)** i principi delle norme comunitarie accolti nell'ordinamento italiano, che in materia di protezione sociale sono quelli della Raccomandazione CEE n. 441 del 1992 in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale, e si stabilisce tra questi il diritto al reddito di base, o reddito di cittadinanza;

**d)** i principi amministrativi che delegano l'esercizio degli obblighi primari di assistenza sociale ai Comuni quali enti territoriali autonomi.

Gli interventi di assistenza sociale nel Territorio Libero di Trieste sono perciò obbligo amministrativo e di spesa primario sia per il Governo amministratore fiduciario italiano e per i suoi organi delegati a tale titolo, sia per gli organi dello Stato italiano che ritengono di operare nel Territorio Libero in forza di sovranità italiana, in realtà cessata dal 1947.

## **5. Amministrazione fiduciaria del Governo italiano e assistenze sociali.**

L'amministrazione fiduciaria è obbligata ai doveri di buon governo anche per quanto riguarda l'erogazione doverosa ed adeguata delle assistenze sociali, che hanno il duplice scopo di garantire le necessità vitali, la dignità sociale ed i diritti fondamentali delle persone in condizioni di povertà, e di invertire la spirale economica recessiva causata da un impoverimento crescente dei cittadini al di sotto del reddito di sopravvivenza definito dai consumi minimi di necessità ordinaria.

Per ottenere questi effetti è necessario che l'azione di governo:

- includa nelle assistenze sociali sia gli aiuti materiali in denaro, beni e servizi essenziali, incluso l'alloggio, sia gli aiuti sociopsicologici e culturali di sostegno;
- eroghi le assistenze in proporzione al bisogno entro le possibilità di spesa reali dell'Amministrazione;
- accompagni l'erogazione efficace delle assistenze sociali con la massima valorizzazione delle possibilità di sviluppo economico e lavoro della comunità.

## **6. Estensione dei diritti sociali al reddito di base, o di cittadinanza**

La raccomandazione CEE n. 441 del 1992 ha adottato fra i criteri europei di protezione sociale anche i principi del reddito di base.

Per reddito di base (*basic income*), o reddito di cittadinanza, si intende, per quanto riguarda il Territorio Libero di Trieste, un'integrazione pubblica mensile in denaro garantita e versata regolarmente a tutti i cittadini residenti maggiorenni, se e finché non hanno redditi da lavoro o da pensione sufficienti a garantire le necessità vitali ordinarie rispetto ai costi effettivi dei beni e servizi essenziali.

L'erogazione regolata del reddito di base garantisce un feedback di riequilibrio costante del sistema economico e sociale, e la spesa viene compensata dalle imposte sui consumi aumentati e dalla riduzione dei costi strutturali delle assistenze sociali frammentarie.

Per questi motivi il reddito di base raccomandato dall'UE è già erogato in varie forme da quasi tutti gli Stati dell'Europa occidentale, ma non dalla Grecia, dall'Italia e dal Territorio Libero di Trieste affidato in amministrazione fiduciaria del Governo italiano.

I poteri di amministrazione fiduciaria speciale assegnati al Governo italiano gli consentono di introdurre in qualsiasi momento nell'ordinamento del Territorio Libero di Trieste anche il reddito di base, e qualsiasi altra assistenza sociale, a prescindere dall'ordinamento dello Stato italiano, che è uno Stato terzo.

## **7. L'impoverimento artificiale della popolazione del Territorio Libero**

Il Territorio Libero di Trieste è sottoposto da decenni ad un impoverimento artificiale crescente che non è determinato dai cicli di crisi economica generale, ma è causato da comportamenti dannosi del Governo amministratore fiduciario italiano.

Il Governo amministratore italiano viola infatti il mandato internazionale simulando che il Territorio Libero sia sotto la sovranità dello Stato italiano, che in realtà è cessata con l'entrata in vigore del Trattato di pace di Parigi il 15 settembre 1947.

Con questa simulazione il Governo amministratore sottopone illegalmente il Territorio Libero ed il Porto Franco internazionale di Trieste all'applicazione diretta delle leggi italiane, incluse quelle sui porti e quelle sull'impresa, sul lavoro e sul fisco, che sono tra le più gravose del mondo e violano sotto più aspetti i diritti umani fondamentali al lavoro, alla giusta retribuzione, all'equità fiscale ed alle protezioni sociali,

In tal modo, in particolare, il Governo amministratore italiano:

**a)** impone illegalmente su tutti i redditi d'impresa, di lavoro e di pensione del Territorio Libero prelievi fiscali da due a tre volte maggiori del dovuto, che includono anche il pagamento dell'enorme debito pubblico italiano dal quale il Territorio Libero è esente per norma specifica di diritto internazionale (Trattato di pace del 10 febbraio 1947, Allegato X, art. 5: *“The Free Territory shall be exempt from the payment of the Italian public debt”*);

**b)** per favorire i porti dello Stato italiano viola le norme e gli obblighi di diritto internazionale (Allegato VIII al Trattato di pace, art. 5 del Memorandum d'intesa) Londra) per il mantenimento del Porto Franco internazionale di Trieste, che è la fonte primaria di lavoro diretto ed indotto per il Territorio Libero ma viene così paralizzata illegalmente a danno di Trieste e della Comunità internazionale;

**c)** sottrae al Territorio Libero l'intero patrimonio di Stato: immobiliare (demanio, inclusi il porto e gli alloggi sociali), entrate fiscali, tesoro e riserve, per attribuirlo illegalmente allo Stato italiano;

**d)** restituisce al Territorio Libero amministrato circa 1/10 dei guadagni che con le azioni illegali sopra descritte gli ha sinora sottratto o impedito di realizzare.

Queste violazioni gravissime del mandato fiduciario commesse dal Governo amministratore italiano impongono illegalmente alle imprese e alla popolazione del Territorio Libero gli ostacoli legislativi e fiscali ed i livelli di disoccupazione e di povertà dell'economia fallimentare dello Stato italiano, che sono incompatibili con le potenzialità e necessità economiche speciali di una città-stato con porto franco internazionale.

## **8. Obblighi degli amministratori del Comune di Trieste.**

Anche se nella simulazione di una sovranità italiana non più esistente dal 1947, gli organi dello Stato italiano insediati nel Territorio Libero di Trieste dal Governo amministratore fiduciario svolgono di fatto ed in via esclusiva la funzione di organi dell'amministrazione fiduciaria. Sono pertanto tenuti anch'essi a rispettarne funzioni, poteri e regole, ed a rispondere alla giustizia amministrativa, civile e penale.

Come già sopra argomentato ad 4, gli interventi di assistenza sociale nel Territorio Libero di Trieste sono obbligo amministrativo e di spesa primario per gli enti delegati a compierli, e ciò a prescindere dal titolo di sovranità cui essi si richiamano.

Secondo i principi dell'ordinamento italiano estesi dal Governo amministratore fiduciario al Territorio Libero di Trieste *«I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale (...). Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini (...).»* (L. 328/2000, art. 6. n. 1).

I medesimi principi stabiliscono che i Comuni operano quali enti autonomi (art. 128

Cost) e la loro rappresentatività: *«Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo»* (L. 142/1990, art. 2).

Non vi è quindi dubbio quindi che il Comune sia soggetto in via diretta, esclusiva e discrezionale alla responsabilità di stabilire sul proprio territorio le erogazioni di assistenze ai cittadini quale obbligo di intervento e di spesa primario dell'amministrazione e dei singoli amministratori, che come tali sono anche i portatori delle eventuali responsabilità penali, oltre che civili ed amministrativi, delle scelte che essi compiono od approvano con le deliberazioni.

### **9. Violazioni degli obblighi del Comune di Trieste ed ipotesi penali.**

Vi sono prove testimoniali e documentali attendibili che a fronte dello stato di emergenza sociale gravissima di parte sempre più rilevante dei cittadini di Trieste, il Comune in persona degli amministratori responsabili dell'attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Cosolini, e delle due precedenti guidate dall'allora sindaco Roberto Dipiazza, hanno destinato e continuano a destinare a bilancio per le assistenze sociali somme di gran lunga inferiori al bisogno ed alle legittime richieste dei cittadini.

Mentre gli stessi amministratori hanno nello stesso tempo continuato a destinare a bilancio per spese secondarie o non obbligatorie somme ingenti che in tal modo risultano sottratte agli obblighi di spesa primari, qual'è quello di rango costituzionale per le assistenze sociali.

Il conseguente rifiuto di assistenze economiche a cittadini poveri motivato con l'asserita mancanza di soldi a bilancio reca danni gravissimi ai richiedenti, che in tal modo si trovano nell'impossibilità di pagare affitti e utenze ed altri servizi essenziali o addirittura di comperare del cibo per sé ed i famigliari, e vengono precipitati in situazioni disperate con esiti spesso anche patogeni e di induzione ad atti estremi, sino al suicidio.

Si tratta perciò di comportamenti di amministratori e funzionati pubblici che possono configurare a loro carico reati dolosi o colposi di falso, omissione o rifiuto di atti d'ufficio, frode, lesioni personali, induzione al suicidio. Più precisamente:

**a)** possono configurare abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e frode (640 cp) ai danni degli aventi diritto alle assistenze gli atti deliberativi comunali che distraggano somme da destinare alla spesa obbligatoria di assistenza sociale per destinarle a spese non obbligatorie con vantaggio economico perciò ingiusto di terzi;

**b)** può configurare reati di falso (art. 479 cp) e frode (640 cp) ai danni degli aventi diritto alle assistenze l'azione amministrativa di restringere i criteri di erogazione delle assistenze sociali adottando parametri di reddito minimo vitale (soglia di povertà assoluta) inferiori al costo reale della vita nel Comune, e/o di ometterne gli adeguamenti;

**c)** può configurare reati di falso (art. 479 cp) e frode (640 cp) ai danni degli aventi diritto alle assistenze l'adozione di altri atti amministrativi che attestino falsamente in

senso riduttivo la gravità del bisogno generale o individuale di assistenze sociali, allo scopo di non erogarle;

**d)** può configurare reati di falso (art. 479 cp), rifiuto di atti d'ufficio (art.328 c.p.) e frode ai (640 cp) ai danni degli aventi diritto il rifiuto verbale o scritto di assistenze sociali dovute motivato con la mancanza di denaro del Comune se non si tratta di mancanza assoluta, ma relativa alle scelte degli amministratori comunali di destinare ad altro delle somme che essi avrebbero invece il dovere di assegnare ad incremento dell'obbligo di spesa primario per l'assistenza sociale;

**e)** Le azioni illecite di cui ai tre punti precedenti possono cagionare prevedibilmente a cittadini in grave stato di povertà ed a loro famigliari danni alla salute fisica e mentale (art. 582 c.p.) o induzione al suicidio (art. 580 c.p.) col privarli ingiustamente di assistenze indispensabili alla sopravvivenza materiale e sociale;

## **10. Reclamo internazionale e denuncia penale**

Per tutto quanto sopra il Movimento Trieste Libera, richiamando i precedenti atti già presentati:

**1. Chiede al Governo italiano amministratore fiduciario del Territorio Libero di Trieste** di provvedere a regolarizzare entro sei mesi il regime di amministrazione fiduciaria per quanto riguarda le gravissime emergenze sociali dei cittadini di Trieste, ed a garantire loro a tal fine il reddito di base, o reddito di cittadinanza.

**2. Chiede al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quale garante del Territorio Libero di Trieste,** di vigilare sull'esecuzione di questi e di tutti gli altri obblighi di mandato del Governo italiano amministratore fiduciario, e di prevedere, in caso di inadempienza, l'assegnazione del mandato fiduciario al Governo di un Paese che non si trovi in conflitto d'interessi col Territorio Libero (Austria, Svizzera od altro) oppure ad un'Authority speciale delle Nazioni Unite, sino alla nomina del Governatore;

**3. Segnala alla Procura della Repubblica in Trieste, con valore di esposto-denuncia** per i fatti e nelle ipotesi di reato di cui sopra al punto 9 il sindaco Roberto Cosolini e gli assessori e consiglieri del Comune di Trieste che vi abbiano concorso con atti deliberativi, anche di bilancio.

Trieste, 15.09.2014

Il Presidente di Trieste Libera  
Roberto Giurastante

Movimento Trieste Libera  
Piazza della Borsa 7  
34121 Trieste